

COMUNE DI CAPACCIO

Servizio Tributi - Tel. 0828 723589- fax 0828 814868 – e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it
internet:www.comune.capaccio.sa.it

IUC
2015

IMU – TASI INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO

L'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IMU - PER L'ANNO 2015

E' esclusa dal pagamento l'abitazione principale e relative pertinenze (C2/ C6/ C7) nella misura massima di una unità per categoria.

L'abitazione principale è l'unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare.

L'imposta è versata interamente al Comune ad esclusione degli immobili di gruppo "D" per i quali l'imposta è ripartita per il 7,6 per mille allo Stato (cod. 3925) e per il 2,00 per mille al Comune (cod. 3930), totale aliquota adottata dal Comune 9.60 per mille.

Le aliquote del tributo per l'imposta municipale unica - IMU anno 2015, sono state approvate con delibera di C.C. n. 7 del 28/1/2015.

Per gli immobili storici (riconosciuti tali con decreto) e i fabbricati inagibili, è stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile.

Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione:

Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori :

- . 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- . 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- . 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D/5;
- . 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Aliquote

ESENZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione delle sole categorie **A1-A8-A9** e le relative pertinenze (C2/C6/C7) per le quali l'IMU va corrisposta con l'aliquota del 4,5 per mille con applicazione di una detrazione pari a 200 euro;

9,60 x 1000, ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI compresa la seconda casa dei non residenti utilizzata, dagli stessi, ad uso stagionale e per la seconda casa concessa a figli e/o ai genitori, a titolo gratuito nonché per i terreni agricoli soggetti al pagamento.

Per i terreni agricoli: Il Comune di Capaccio è classificato parzialmente montano.

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

L'esenzione si applica inoltre, ai terreni di cui sopra, nel caso di concessione da parte dei proprietari coltivatori diretti a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Per i residenti all'estero: è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 per abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 per fabbricati rurali strumentali
- 3914 per i terreni
- 3916 per aree fabbricabili
- 3918 per altri fabbricati
- 3925 per immobili produttivi – gruppo D – STATO- 7.6 x mille
- 3930 per immobili produttivi – gruppo D – COMUNE- 2.0 x mille

Non si versa se il totale dovuto, per l'intero anno, è inferiore a **12,00 euro**.

TASI – PER L'ANNO 2015

Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, **con esclusione comunque dei terreni agricoli**;

sono tenuti al pagamento i possessori ed i detentori degli immobili sopra richiamati e che, nel caso che l'utilizzatore sia differente dal proprietario, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal proprietario;

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Le aliquote del tributo per i servizi indivisibili -TASI anno 2015, sono state approvate con delibera di C.C. n. 8 del 28/1/2015, e sono state fissate per tutti gli immobili nella misura dell'1,00 per mille.

Non si versa se il totale dovuto, per l'intero anno, è **inferiore a 5,00 euro**.

Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3958 abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 aree fabbricabili
- 3961 altri fabbricati

MODALITA' DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Al fine di agevolare l'assolvimento del pagamento I.U.C. – Imposta Unica Comunale dell'anno 2015 (IMU e TASI) sono stati inviati al domicilio dei contribuenti i modelli F24 semplificati precompilati secondo i dati presenti nell'archivio dell'Ufficio Tributi.

Si paga in **due rate**, 16 giugno e 16 dicembre,

Acconto – entro il 16 giugno 2015, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.

Saldo – entro 16 di dicembre 2015, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' possibile il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015 per l'intero anno.

Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è **B644**.

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune sito in viale delle Repubblica n. 8 Capaccio Scalo e in via Vittorio Emanuele 1 in Capaccio Capoluogo, indirizzo e-mail: tributi@comune.capaccio.sa.it;

Per facilitare il versamento IMU e TASI il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale www.comune.capaccio.sa.it, un programma per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Riteniamo importante ricordare che la verifica e l'esattezza della situazione immobiliare del contribuente è onere e responsabilità esclusiva del contribuente e che, qualora la situazione reale fosse modificata, rispetto all'informativa ricevuta, è necessario effettuare nuovi conteggi prima di effettuare il versamento.

Capaccio 27/5/2015

Il Funzionario Responsabile
Geom. Giovanni Puglia

Il Sindaco
Dott. Italo Voza